

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1276

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SANZA, URSO GIACINTO, SANESE, BORRUSO,
SANGALLI, VENTRE**

Presentata il 15 gennaio 1980

Nuove norme sul contenzioso amministrativo
in materia sanitaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Come è noto la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, non contempla in nessuno dei suoi articoli la disciplina del contenzioso amministrativo a seguito di lesioni di situazioni soggettive del cittadino.

Si ritiene invece fondamentale che in tutti i casi in cui la tutela della salute non si realizzi per negata concessione di una prestazione oppure per il mancato rimborso di qualche indennità, ovvero nei casi di erronea imposizione contributiva, il cittadino debba non solo essere adeguatamente protetto, ma anche conoscere gli organi chiamati per legge a dirimere la contestazione eventualmente insorta.

Con la presente proposta si tende appunto all'emanazione di norme intese a disciplinare in modo specifico il tema del contenzioso amministrativo per controversie che potranno insorgere tra cittadino ed organi sanitari. Dovrà, infatti, prevedersi l'eventualità che, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, che si estrinseca attraverso convenzioni fra strutture pubbliche, enti ospedalieri ed organismi che erogano prestazioni mediche e farmaceutiche, sorgano conflitti, attinenti alle prestazioni erogate e incidenti nella sfera soggettiva dei cittadini.

Con l'articolo 1 della proposta in esame si disciplina il contenzioso in materia di prestazioni. Disciplina che, si ritiene,

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

debba valere indistintamente per ogni categoria di cittadini, rimanendo con tale procedura nell'ambito dello spirito e dei principi informativi della riforma sanitaria.

L'attivazione della tutela può essere fatta valere o direttamente dal cittadino o dagli Enti di patronato, promossi da associazioni nazionali di lavoratori legalmente riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804.

All'articolo 2 si prevede, con norma di « chiusura », il richiamo al decreto del

Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, disciplinante le procedure semplificate in materia di ricorsi amministrativi.

All'articolo 3 si ribadisce la sequenza propria del nostro ordinamento, prevedendo, dopo l'esaurimento della fase contenziosa amministrativa, la possibilità di tutela in sede giudiziaria.

All'articolo 4 si disciplina il contenzioso in materia di contributi, per i quali, si ritiene, debbano valere le stesse norme già in vigore presso l'INPS in materia di contributi previdenziali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Contro gli atti amministrativi in materia di prestazioni previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, salvo i casi espressamente e diversamente disciplinati nella normativa vigente, i cittadini interessati, anche tramite gli Enti di patronato legalmente riconosciuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, sono legittimati a ricorrere al Comitato di gestione delle Unità sanitarie locali, previsto dall'articolo 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

ART. 2.

Per quanto non espressamente previsto nell'articolo 1 si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

ART. 3.

Esaurita la fase del contenzioso in via amministrativa si può agire in sede giurisdizionale.

ART. 4.

Per gli atti amministrativi in materia di contributi e di indennità economiche la cui competenza è stata attribuita all'INPS, valgono le norme previste in materia previdenziale.